

**R. CHELONI E R. MAZZARIOL. *LO STATUTO GIURIDICO
DELL'ATTIVITÀ DI PSICOANALISTA*
[EDIZIONI ETS, PISA, 2020, PP. 128, EURO 15]**

Recensione di S. Dalto

Roberto Cheloni e Riccardo Mazzariol, autori del libro *Lo statuto giuridico dell'attività di psicoanalista*, denunciano una situazione, a loro modo di vedere quasi paradossale, che è venuta a determinarsi riguardo alla posizione giuridica della psicanalisi: sono state emesse anche di recente delle sentenze contro psicoanalisti laici, rei di aver violato l'art. 348 del Codice Penale (esercizio abusivo della professione «protetta»), ossia di aver esercitato un'attività sanitaria senza averne i titoli; l'attività in oggetto era in realtà la psicanalisi, che non ha obiettivi sanitari, e per questo era stata esclusa dalle norme della legge 56/89 che non fa menzione della psicanalisi, come risulta anche dai dibattiti parlamentari. Tuttavia questo «apparente vuoto normativo»¹ è stato interpretato dai giudici nel senso che la legge non nomina la psicanalisi *proprio perché* considera implicita la sua identificazione con le psicoterapie sanitarie, come una «branca o una specializzazione» di queste e quindi va intesa come attività «protetta». Di qui la violazione dell'art. 348 del Codice Penale.

Contro le sentenze della Corte di Cassazione gli autori sottolineano che la psicanalisi *non è una attività psicoterapeutica* e che tali sentenze comportano il rischio per gli psicoanalisti laici di vedere compromessa la loro autonomia di formazione, di esercizio e di scopi, se non addirittura di vedersi cancellati come realtà sociale e professionale. Inoltre questo accade senza tenere conto di un clima giuridico generale più moderno (sentenza della Consulta del 1995), che tende a considerare gli ordinamenti professionali in base a una logica della massima concorrenza, secondo uno spirito d'impresa e di libera circolazione dei servizi e non di protezione corporativa (Ordini), principio peraltro che recepisce precise direttive europee in questo senso (cfr. n. 2006/123 UE).

La prima parte del libro analizza le norme del diritto *penale* che ricorrono nei processi per abuso della professione di psicologo e psicoterapeuta, a carico di psicoanalisti laici ma anche di guaritori e operatori vari, e delinea la struttura delle argomentazioni che hanno portato i giudici alle sentenze di condanna (Cheloni); la seconda parte invece riguarda le norme di diritto *civile* che tutelano l'esercizio

¹ Cheloni, R., Mazzariol, R. (2020), *Lo statuto giuridico dell'attività di psicoanalista*, p. 11.

delle professioni intellettuali, tra le quali rientrerebbe la psicanalisi (Mazzariol).²

Consideriamo la prima parte che analizza la struttura delle argomentazioni su cui si basano le sentenze dei giudici, nelle pochissime condanne a carico di psicanalisti laici. Il dottor Cheloni vuole smontare il criterio dell'*atto tipico*, che, nell'idea del giudice, «costituisce [...] l'indice rilevante per tracciare le aree di confine (e, pertanto, di "sovrapposizione") che delimitano l'esercizio di talune professioni»,³ e nel caso specifico l'area di sovrapposizione tra psicanalisi e psicoterapie. Cheloni sottolinea l'indeterminatezza e conseguentemente la pericolosità di questo criterio che ha portato a una «estensione *ad infinitum* delle aree di intervento della professione di psicologo, estensione che travolge, sotto l'etichetta della "sovrapposibilità", ambiti professionali riferibili alla professione medica, a quella pedagogica, economica, all'immensa area ricoperta di vari professionisti che si occupano di riabilitazione, e così via».⁴ Inoltre le psicoterapie si sono auto-proclamate uniche proprietarie dell'«area del colloquio», dopo aver qualificato il meccanismo come atto proprio, tipicamente psicoterapeutico». ⁵

Si chiede sarcasticamente Cheloni: qual è l'atto tipico per cui la psicanalisi sarebbe un'attività sanitaria? L'atto di parola? E quale l'area di «sovrapposizione»? «Due (o più) persone che parlano in una stanza?»

Il punto rilevante sottolineato da Cheloni è che tutte le psicoterapie derivano

² Le leggi e i decreti cui gli autori si riferiscono sono molteplici; tra gli altri:
– l'art. 33, comma 5 della Costituzione (prescrizione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di certe professioni),
– la l. 56 del 18 febbraio 1989, cosiddetta "legge Ossicini" (istituzione dell'Ordine degli Psicologi con relativo Albo ed elenco degli psicoterapeuti),
– il d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (principi in materia di professioni),
– il d. l. 13 agosto 2011, n. 138 (abrogazione di certe restrizioni all'esercizio delle professioni), poi integrato dal d. l. 6 dic. 2011, n. 201 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137,
– la sentenza della Corte Costituzionale n. 345 del 21 luglio 1995 (ordinamenti professionali e principio di concorrenza e interdisciplinarietà), nonché il d. l. 24 gennaio 2012, n.1 (riforma degli ordinamenti professionali e disposizioni per la concorrenza e la competitività),
– il d. l. 6 dicembre 2011, n. 201,
– il d. l. 24 gennaio 2012, n. 1,
– il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137,
– la l. 4 gennaio 2013, n. 4 (professioni non organizzate in ordini o collegi),
– la l. 11 gennaio 2018 n. 3 (L. Lorenzin) che riforma le professioni sanitarie, inoltre gli articoli 348 c.p. (esercizio abusivo di professione) e 2229 c.c. (esercizio delle professioni intellettuali).

³ Cheloni, R., Mazzariol, R. (2020), p. 19.

⁴ *Ivi*, p. 29.

⁵ *Ivi*, p. 30.

dalla psicanalisi, ma mentre la psicanalisi ha prodotto nel corso della sua storia una prassi e delle metodologie molto specifiche, la psicoterapia è diventata una professione protetta senza alcuna definizione precisa del suo ambito professionale, se non l'iscrizione ad un Albo. Ragione per cui «[...] tra le recenti professioni protette, quella dello psicoterapeuta patisce i limiti di un indebito impossessamento [...] di un territorio professionale vastissimo»,⁶ e grazie a tale impossessamento ha poi imposto il suo diritto di collocarsi nell'ambito delle professioni sanitarie (come dimostra il regime di esenzione fiscale) determinando in tal modo un danno alla collettività per sottrazione di un ambito professionale libero.

Non si può non essere d'accordo con gli autori sull'estrema vaghezza di ciò che oggi si chiama psicoterapia; è invece discutibile che la bulimica espansione del territorio ordinato dalla psicoterapia corrisponda a una reale volontà di fare piazza pulita degli psicanalisti laici:⁷ dall'entrata in vigore della legge si è visto chiaramente che della psicanalisi laica si fa piazza pulita solo quando è la psicanalisi laica stessa che vuole divenire «confessionale», «ordinale». Del resto l'esistenza della legge 56/89 e anche del Codice Deontologico degli Psicologi non impedisce a Cheloni di esercitare liberamente la psicanalisi, se è un analista laico. Ci sembra allora che, pur nell'interesse che il libro di Cheloni e Mazzariol non può non suscitare, l'argomentazione sul principio dell'atto tipico sia un po' decontestualizzata. Infatti tutta la disamina di Cheloni ci sembra trascurare un aspetto rilevante, ossia l'operato degli psicanalisti stessi.

Per chiarire questa difficoltà ci siamo confrontati con il testo della sentenza 13556/2020⁸ contro T.D.A.M. Nel 2020 la Corte di Cassazione ha condannato una psicanalista laica per esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta, art. 348 del Codice Penale. Leggiamo alcuni brani della sentenza.

Il giudice afferma: «Ciò posto, [...] “la psicanalisi”, quale riferibile alla condotta della ricorrente [corsivo nostro], va intesa come “psicoterapia”, caratterizzata da un percorso, che è anche terapeutico e volto a procurare la guarigione da talune patologie». La sentenza non dice «la psicanalisi» e basta, ma «la psicanalisi, quale riferibile alla condotta della ricorrente».

Anche nella sentenza 14408 del 2011⁹ contro A.G. il giudice afferma: «Ciò posto, la psicanalisi, quale quella riferibile alla condotta della ricorrente, è pur sempre una psicoterapia [...]». Al di là della formula rituale, quello che ci sembra che il giudice voglia dire in entrambi i casi è che la sentenza è stata emessa contestualmente ai comportamenti oggetto di giudizio in questi processi, e che dunque

⁶ *Ivi*, p. 39.

⁷ Anche se non lo si può completamente escludere. Vedi questa recensione.

⁸ Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2020, n. 13556

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&-db=snpen&id=./20200504/snpen@s60@a2020@n13556@tS.clean.pdf>

⁹ Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2011, n. 14408.

il giudice si pronuncia non sulla psicanalisi, né sulle possibilità di esercizio della psicanalisi laica, bensì sulla psicanalisi «quale riferibile alla condotta», valutando i contenuti della condotta effettivi: si tratta per il giudice di capire se nella condotta della psicanalista vi siano aspetti non marginali riconducibili alla professione di psicoterapeuta.

Il problema riguarda il fatto che nelle psicoterapie scopo del trattamento è ottenere un miglioramento dei sintomi, con mezzi di varia natura: comunicazioni, suggestione diretta, consigli ecc. Il modello è quello medico: l'importante è che il quadro sintomatico migliori. La psicanalisi freudiana si differenzia da questa impostazione: il suo scopo è conoscitivo, il miglioramento sintomatico può addirittura essere un falso indizio per l'analista, in quanto esso può essere molto facilmente ottenuto attraverso l'applicazione della suggestione, e quindi sviare rispetto all'obiettivo di conoscenza; per questo lo psicanalista deve sottrarre ogni valore al miglioramento sintomatico, e in taluni momenti dell'analisi deve perseguire l'obiettivo di toglierlo decisamente, perché deve essere accertato che il risultato non derivi dalla suggestione. Vi è per questo un protocollo sperimentale freudiano;¹⁰ da esso si ottengono quei risultati che Freud in *Vie della terapia psicoanalitica* dice essere caratteristici della psicanalisi e che sintetizza così: «Abbiamo affermato che il nostro compito terapeutico consiste nel portare il nevrotico a conoscenza degli impulsi inconsci e rimossi che esistono in lui, e nel rendere palesi a tale fine le resistenze che si oppongono a questa estensione della sua conoscenza in merito alla propria persona».¹¹

Quindi non un trattamento finalizzato al miglioramento sintomatico, com'è invece il trattamento medico – anche il trattamento palliativo – bensì una conoscenza ampia e oggettiva di sé, cosa che non è mai contemplata come necessaria dall'approccio medico, neppure come conoscenza della propria patologia.

Poste queste premesse, torniamo alla sentenza 13556. Il Tribunale dei minorenni stabilisce che una ragazzina svolga un *percorso terapeutico* che le faccia riprendere i rapporti con il padre. Come si può ragionevolmente ottemperare a un compito come questo? Potrebbe essere rinvenuto qualche elemento nel processo conoscitivo che preclude questo obiettivo; questo potrebbe scatenare un transfert negativo laterale nell'adulto che dovrebbe godere dei benefici di questo obiettivo, come in realtà è successo. Se si vuole anteporre qualunque altro fine a quello conoscitivo, allora si deve sapere che questa non è più psicanalisi, ma psicoterapia, e per esercitarla ci vuole la laurea in psicologia e l'iscrizione all'Albo degli psicoterapeuti.¹² Il Tribunale ha dunque affidato a T.D.A.M. un compito

¹⁰ Vedi Baldini, F. (2020), Nuove considerazioni sul metodo psicoanalitico freudiano e in generale sull'architettura empirico-razionale della metapsicologia. *Metapsychologica – Rivista di psicanalisi freudiana*, 2020/1, 5–38. Vedi in particolare pp. 15–25.

¹¹ Freud, S. (1918), *Vie della terapia psicoanalitica*, OSF IX, p. 19.

¹² Per un maggiore approfondimento del caso si veda *infra*: Baldini, F. (2021), Una

psicoterapeutico, che la psicanalista è tenuta a *non accettare*. Altrimenti si costringe a promettere un risultato diverso da quello conoscitivo su cui solamente dovrebbe impegnarsi. Anche il più «nobile» fine di adattamento sociale non può giustificare la deroga rispetto al fine conoscitivo proprio della psicanalisi. Che le *psicoterapie* non si curino di distinguere tra questi obiettivi è un problema del modello autoritario che ispira le psicoterapie in quanto suggestive.

Nella condotta della psicanalista il giudice ha ritenuto che l'obiettivo psicoterapeutico fosse presente già nell'accettazione della richiesta del Tribunale dei Minori, oltre che nelle successive comunicazioni con il Tribunale (discussione della diagnosi ecc.) e che quindi si potesse applicare il «principio di sovrapposizione» tra il lavoro che la psicanalista diceva di aver svolto e quello di psicoterapeuta.

Troviamo eccezionale l'assenza totale di critica nelle parole di Cheloni sull'operato degli psicanalisti che vogliono appropriarsi di agi, aree, obiettivi propri della psicoterapia, ed è un punto che sottoponiamo alla sua attenzione, avendo notato che anche in un altro suo articolo su *M@gm@* del 2015¹³ non viene presa in conto l'effettiva possibilità di comportamenti di analisti *contrari alle condizioni della psicanalisi*. La situazione giuridica della psicanalisi non può essere avulsa dai comportamenti effettivi che diventano oggetto della giurisprudenza.

Sono invece degne di nota le considerazioni di Cheloni relative all'art. 348 del Codice Penale sull'esercizio abusivo delle professioni, quando sottolinea il problema delle «norme in bianco»; Cheloni pone una riserva della loro ammissibilità perché questo lascia ampi margini di discrezionalità, in ogni senso, all'esecutivo e prospetta il pericolo di «dimissione dei poteri del parlamento, a vantaggio degli Ordini»¹⁴, al punto da avanzare addirittura l'idea di illegittimità dell'art. 348, per «violazione del principio di determinatezza»¹⁵ del diritto. Si tratta insomma di problemi di carattere generale, che forse richiedono delle revisioni che chiamano in causa il legislatore.

C'è ancora un ultimo aspetto da notare. Leggiamo la frase del giudice nella sentenza 13556: «Ne consegue che, da un lato, va respinto il vizio di erronea applicazione della legge extra penale di cui all'art. 3 L. 18/02/1989 (ordinamento della professione di psicologo), essendo orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, per le ragioni sopra esposte, ritenere che la metodologia della psicoanalisi costituisca attività psicoterapeutica; una diversa interpretazione co-

lunga serie di errori e una condanna. (Sopra una nuova sentenza della Cassazione). *Metapsychologica – Rivista di psicanalisi freudiana*, 2021/1.

¹³ Vedi Cheloni, R. (2015), Commento a Cassazione Penale (Sez. VI 23/3/2011 H. 14408): Ma la psicoanalisi non è una psicoterapia. *M@gm@*, 13(3). http://www.magma.analisiqualitativa.com/1303/article_05.htm

¹⁴ Cheloni, R., Mazzariol, R. (2020), p. 36.

¹⁵ *Ivi*, p. 38.

zerebbe sia con la normativa di cui alla L. n. 56/89, sia con gli indiscussi indirizzi giurisprudenziali ante richiamati».

Con questa affermazione il giudizio della Suprema Corte sconfinava in verità verso aspetti di definizione ontologica della metodologia della psicanalisi che sembrerebbero avere una ricaduta pesante sulla possibilità d'esistenza stessa della psicanalisi come professione autonoma; e non parliamo della psicanalisi laica, ma della psicanalisi *tout court*: affermazione che dovrebbe far sobbalzare sulle loro poltrone anche gli psicanalisti «ortodossi» se fosse vera! Ma non crediamo che i giudici intendano avere una funzione che solo nei paesi totalitari il potere giudiziario si arroga: stabilire che cosa debba essere una professione o decidere per la sua soppressione. I giudici sovietici, come è noto, non amavano la psicanalisi e gli psicanalisti sovietici hanno dovuto diventare terapeuti di regime per non perdere la vita; ma è solo nei regimi totalitari che il potere giudiziario, al servizio di una ideologia, si permette di cancellare una professione perché invisa a una parte della pubblica amministrazione, quale può essere un Ordine. Un giudice non può sostituirsi alla scienza e al lento lavoro delle associazioni scientifiche volto a definire lo statuto della disciplina e la struttura dell'attività che le riguarda. Normalmente è questo il comportamento del potere giudiziario nei paesi democratici. E infatti il giudice aggiunge: «Ma in realtà al di là del riferimento a pluriformi e sfuggenti definizioni, ciò che rileva è da un lato il corretto inquadramento dell'attività svolta dalla ricorrente in un ambito che coerentemente è incluso nel paradigma delle attività protette [...]». Ciò si comprende che il giudice voglia restare ai fatti e che il suo giudizio sia libero da ogni subornazione, anche se non si possono non considerare le parole di Anna Barracco – che è stata Consigliere segretario dell'Ordine degli Psicologi per 15 anni –, quando dice che vi sono all'interno dell'Ordine dei gruppi politici che hanno un'idea della «legge 56/89 da pensarsi solo in “combinato disposto” con l'art. 348 del Codice Penale, [che] è puro terrorismo».¹⁶

È semmai da notare che proprio tra gli psicanalisti serpeggia sempre più una profonda insofferenza verso le ingerenze dell'Ordine: non solo tra gli analisti laici, ma anche tra coloro che appartengono alle maggiori associazioni psicanalitiche e sono quindi «protetti», che vorrebbero distanziarsi sempre più da una concezione psicoterapeutica che getta discredito sulla psicanalisi e che impedisce loro di agire correttamente. Perché è evidente che fa sorridere dire «professione dello psicoterapeuta», quando vi sono 400 scuole differenti che rivendicano ciascuna un modo diverso di effettuare la psicoterapia; e l'unico obiettivo comune di queste che cos'è? Uno scopo sanitario. Attuato come? Chiediamolo all'Ordine, che sicuramente saprà rispondere, visto che la sua funzione è di tutela della professione.

Per concludere, consigliamo la lettura anche della seconda parte del libro ad

¹⁶ Barracco, A. (2017), Dalla 56/1989 alla 4/2013. Uno sguardo sul quadro normativo italiano. *M@gm@*, 15(2). http://www.magma.analisiqualitativa.com/1502/articolo_03.htm

opera del dottor Mazzariol che tratteggia un quadro molto dinamico dell'evolversi delle professioni all'interno della società; un quadro che mostra come il diritto civile recepisca questi cambiamenti, in un tessuto politico più agile, quale quello dell'Unione europea, contro le tendenze corporativistiche, elaborando nuovi paradigmi per concepire le professioni, i quali mutano complessivamente la configurazione giuridica delle professioni stesse. Questo ha comportato, da parte degli autori, un continuo confronto tra le norme italiane e quelle europee, per illuminare la difformità spesso esistente tra le une e le altre e la presenza spesso di spinte retrograde o antiquate nelle norme del nostro diritto.

Si tratta chiaramente di una situazione abbastanza fluida che richiede da parte del legislatore nuovi interventi. Ed è probabile che anche la normativa relativa alle professioni protette vada in parte riformata. Questo tuttavia non toglie che se si fa attività sanitaria ci si debba uniformare alla normativa esistente ora in Italia, che piaccia o meno.